



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Latina

Oggetto: Decreto prefettizio n. 40227 del **14.07.2023** – Linee guida applicative

Come è noto, con la cosiddetta “*Direttiva Minniti*” a firma del Sig. Ministro dell’Interno, diramata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, con la nota Prot.n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 27/07/2017, in linea con gli indirizzi operativi europei, allo scopo di ridurre gli incidenti stradali, sono stati individuati gli ambiti ed i comportamenti idonei al raggiungimento del suddetto obiettivo. Tale azione di contrasto si impernia sulle seguenti tematiche:

- Lotta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- Contrasto agli eccessi di velocità;
- Controllo rigoroso del rispetto degli obblighi di utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo;
- Contrasto di tutti quei comportamenti che costituiscono motivo di distrazione per il conducente e, in primo luogo, l’uso del cellulare o dello *smartphone* durante la guida; la necessità di porre particolare attenzione a tale fenomeno trova la sua giustificazione anche nelle evidenze statistiche più recenti.

È, quindi, in tali multifattoriali comportamenti che, nell’ambito del coordinamento di cui all’art. 11 del Codice della Strada, è necessario concentrarsi per la riduzione degli incidenti stradali; **il contrasto degli eccessi di velocità rappresenta solo una parte dell’azione da intraprendere.**

Nell’ambito del contrasto agli eccessi di velocità, con la citata *Direttiva Minniti*, sono state fornite le istruzioni operative, concertate dal Ministero dell’Interno con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno sostituito, rinnovato ed adeguato le precedenti diramate con la *Direttiva Maroni* del 14 agosto 2009, *in parte qua* ancora valide.

• **Premesse e inquadramento generale**

La presente direttiva contiene le linee guida per la uniforme applicazione, sul territorio provinciale, del provvedimento prefettizio del 13 Luglio 2023 con il quale si è provveduto, in applicazione dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 168/2002, alla individuazione delle strade, ovvero di singoli tratti di esse ove, non risultando possibile la contestazione immediata, è consentito l’utilizzo di apparecchiature fisse per il controllo a distanza in relazione all’accertamento delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada (di qui in poi C.d.S.).

Giova premettere come tale potestà di direttiva si riconnetta non solo alla espressa previsione dell'articolo 4, cit., il quale, appunto, individua nel prefetto l'organo competente alla individuazione suddetta, ma altresì alla considerazione che i servizi di polizia stradale in questione trovano maggiore esplicazione al di fuori del contesto urbano; sicché, da questo punto di vista, viene anche in rilievo l'art. 11 del C.d.S., a mente del quale il coordinamento a livello amministrativo di detti servizi compete al Ministero dell'Interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.

Va altresì precisato come l'accertamento delle infrazioni alle norme di comportamento previste dal C.d.S. soggiaccia al principio generale della contestazione immediata, espressamente previsto dall'art. 200 del Codice. L'eccezione di tale principio deve pertanto trovare esplicita statuizione in una norma di carattere derogatorio, che precisa i casi nei quali tale contestazione non è necessaria, potendo essere effettuata in forma differita; a tale precisa funzione derogatoria corrisponde la previsione recata dall'art. 201, comma 1-bis, Lettera f) del C.d.S..

Da tale considerazione di ordine normativo discende l'ulteriore riflessione secondo la quale la contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, quando possibile, deve ritenersi la regola, soprattutto per l'indubbia portata deterrente che essa assume, attesa la concreta possibilità che ad essa si accompagna di applicare le eventuali misure personali a carico del trasgressore.

Rimanendo in tema di accertamento differito, è opportuno puntualizzare che il decreto prefettizio del 13 luglio 2023, non riguarda direttamente l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del C.d.S. Pertanto, tali apparecchiature se utilizzate in modalità presidiata potranno essere utilizzate, sotto la diretta gestione degli organi di polizia stradale che – nell'ambito del coordinamento operativo della Sezione Polizia Stradale di Latina - ne devono avere l'immediata disponibilità e controllo, anche su strade o tratti di strade non espressamente individuate nell'elenco allegato al nuovo decreto.

- **Motivazioni e istruttoria del nuovo decreto prefettizio**

La riformulazione del provvedimento prefettizio in discorso si è resa necessaria non solo per il notevole tempo trascorso – oltre 16 anni e mezzo – rispetto alla sua originaria adozione – 19 dicembre 2007- in quanto durante il periodo di vigenza del predetto provvedimento, molteplici sono state le doglianze di associazioni di varia espressione e di privati cittadini (come testimonia la grande quantità di ricorsi inoltrati).

In particolare, i cittadini utenti hanno ripetutamente lamentato l'uso inappropriato dei mezzi di rilevazione degli eccessi di velocità, ponendo in luce:

- a) l'occultamento degli strumenti e del personale preposto, con conseguente induzione negli automobilisti a comportamenti pericolosi, determinati dall'improvvisa vista dei rilevatori della velocità;
- b) l'inidonea visibilità delle postazioni o utilizzo inappropriato – come peraltro più volte rappresentato dalla Polizia Stradale;
- c) la carenza, e spesso l'incoerenza di posizionamento della segnaletica relativa ai limiti di velocità con presenza, in taluni casi, di cartellonistica pubblicitaria abusiva, oltre che ostruente la visibilità.

Alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata sul campo, ed anche delle intervenute modifiche normative e delle molteplici indicazioni giurisprudenziali, non si poteva procrastinarne ulteriormente una rivisitazione. A tal fine, si è operato secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero

dell'Interno n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 27/07/2017 che in attuazione della Legge 120 del 2010, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l'avvio iniziale e ad ogni ulteriore integrazione, l'imput da una proposta dell'Organo di Polizia Stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade, tenendo conto:

- del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

È, infatti, stabilito in via primaria dal citato art. 4 del D.L. 121/2002, che le predette "condizioni" debbano essere oggetto di attenta verifica e debbano contestualmente "sussistere" per il singolo tratto di strada, da individuarsi sulla scorta di una ragionata esigenza di ricorrere al rilevamento a distanza, in luogo di altre modalità di intervento quali ad esempio aggiornamenti infrastrutturali o altre modalità di intervento degli organi di polizia stradale.

Fermo restando che in assenza di tali condizioni si dovrà prevedere sempre il ricorso ad altre forme di rilevamento, ugualmente efficaci sotto il profilo deterrente.

La contestazione differita delle violazioni, rilevata con i dispositivi in argomento, è infatti legittima quando, sulla base di una valutazione **preventiva** del Prefetto, i tratti di strada sui quali possono essere collocati i dispositivi di controllo rispondono ai seguenti requisiti:

1. Un elevato livello di incidentalità;

2. La documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

La norma intende infatti favorire un impiego diffuso della tecnologia **non esclusivamente ai fini sanzionatori**, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.

La lunga e meditata istruttoria tecnica svolta, su incarico del Prefetto, dalla locale Sezione della Polizia Stradale - che *ai fini della verifica dell'applicazione del decreto prefettizio e della presente circolare viene indicata come organo di coordinamento tecnico-amministrativo* - consente di "costruire" una motivazione congruamente articolata, nel senso che nell'ambito di ogni strada considerata dal decreto, sono state indicate specifiche motivazioni in un contesto di mirato ed efficace perseguimento del risultato del miglioramento della sicurezza stradale, rimanendo assolutamente ininfluenti ovvero recessive potenziali finalità secondarie o diverse.

Nell'individuazione delle strade e dei singoli tratti di esse, contenuti nell'elenco allegato al decreto prefettizio, si è tenuto conto, come espressamente prescritto dall'art. 4 del d. l. 121/2002, dell'avviso degli altri organi di polizia stradale, espresso nell'ambito della riunione di coordinamento svoltasi presso la Prefettura di Latina in data 11 luglio 2023.

Il parere conforme degli enti proprietari delle strade è stato acquisito nella medesima riunione fermo restando che, caso per caso, sarà necessario – **una volta ottenuto il preventivo nulla osta di questa Prefettura** – rivolgersi a detti enti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione del manufatto e per l'esecuzione dei lavori stradali ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, in mancanza del quale non si potrà comunque procedere altrimenti.

Anche la metodologia di lavoro che si è seguita in tale fase preparatoria evidenzia l'intento di favorire il più ampio confronto e la condivisione delle scelte operate, dando trasparente contezza,

allo stesso tempo, dei motivi per i quali non sono state recepite talune proposte di integrazione e modifica.

- **Categorie delle strade**

Come evidenziato dianzi, a norma dell'art. 4 del citato d.l.121/2002, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.

I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle **restanti tipologie di strade**, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

Per le restanti tipologie di strade è quindi necessaria, in ogni caso, la preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni.

Ciò lo si specifica “a futura memoria” per successive, e sempre possibili – quando non anche auspicabili - integrazioni dell'attuale decreto prefettizio che, in una prospettiva di continuo *Work in Progress*, dovrà costituire una base di riferimento tendente alla ricerca di porre in sicurezza strade o singoli tratti di esse ogniquale volta le condizioni normative siano rispettate.

- **Informazione all'utenza**

Il primo comma dell'articolo 4 della L. n.168/2002 prescrive che l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. In particolare, l'articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada, stabilisce che le postazioni di rilevamento sulle strade debbano essere rese **ben visibili** mediante il ricorso a cartelli, i quali dovranno essere conformi per modello, colore e installazione alle prescrizioni regolamentari.

È tautologico precisare che il singolo comando di polizia stradale che gestisce la postazione di rilevamento ha il preciso dovere di monitorare costantemente che la medesima rispecchi sempre detta condizione e senza eccezione alcuna.

Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo - precauzionale, al fine di evitare che l'effetto “sorpresa” determini situazioni di pericolo per la circolazione.

Infatti con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla legge di conversione 160/2007, il legislatore, introducendo il comma 6-bis all'art. 142 del C.d.S., ha imposto che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”.

Il D.M. 15 agosto 2007 (art. 2, comma 1) ha dato poi attuazione alla norma precisando che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. In particolare, è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. A tal proposito, si fa espresso richiamo alla circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 inviata agli Enti locali il 13 dicembre 2007.

E' necessario precisare che il citato D.M. 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.8.2007, n.195 è da considerare in vigore ad ogni effetto di legge; sicché devono considerarsi non validamente elevati i verbali di accertamento di eventuali infrazioni rilevate mediante l'utilizzazione di apparecchiature di controllo da remoto non segnalate affatto o non segnalate con modalità conformi a quelle previste dal citato D.M..

- **Monitoraggio e controllo dinamico dell'applicazione del nuovo decreto prefettizio**

La Polizia Stradale monitorerà costantemente l'applicazione del decreto di individuazione delle strade e delle relative linee guida attraverso un mirato controllo dinamico per verificarne la puntuale e conforme osservanza.

In tale ottica, occorrerà assolutamente informare l'attività di controllo, tramite rilevatori della velocità, ai principi ed alle regole formulate, ponendo particolare attenzione alla disciplina dettata dal C. d. S., volta a garantire la sicurezza e l'incolumità di utenti ed operatori, proprio perché la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (art. 1, comma 1 del C.d.S.).

E', pertanto, assolutamente indispensabile un'immediata ricognizione della dislocazione attuale dei dispositivi di rilevazione sul territorio della provincia, ai fini di una eventuale, tempestiva rimodulazione del posizionamento, se ovviamente ubicati su strade o tratti di strade non ricompresi nel rinnovato provvedimento prefettizio, per evitare contenziosi con esiti sicuramente negativi per gli organismi che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni.

Resta inteso che qualora la ricognizione di cui trattasi dovesse evidenziare un'ubicazione delle apparecchiature non conforme al decreto prefettizio, le apparecchiature in questione andranno disabilitate fino alla loro allocazione in siti pienamente conformi al provvedimento *de quo*.

Ugualmente dicasi per le apparecchiature che non siano precedute da adeguata segnalazione ovvero siano segnalate con modalità non conformi al D.M. 15.8.2007.

In una condivisa prospettiva di crescente miglioramento del livello della sicurezza stradale è utile ed opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che le Polizie Locali **svolgano, potenziandoli, prevalentemente i servizi di polizia stradale nell'ambito dei centri abitati**, contribuendo ad assicurare con l'attività di prevenzione, in ordine al rispetto delle fondamentali norme di comportamento nella guida dei veicoli, una diminuzione dell'incidentalità ed un migliore controllo del territorio.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. i proventi derivanti da tali accertamenti sono totalmente a "destinazione vincolata" e che quando si realizzano le condizioni anche a "ripartizione" del 50% che dovrà essere versato all'Ente proprietario della strada, e che anche ai sensi

dell'art. 208 del C.d.S., parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie debbono essere devoluti al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, nonché alla realizzazione di interventi per la sicurezza stradale.

Si porta, infine, a conoscenza delle SS.LL. che un gruppo di lavoro, espressione di una apposita Sezione della Conferenza Permanente della P.A, relativamente alle arterie a più significativa percorribilità, curerà l'elaborazione di una proposta di revisione dei limiti di velocità, a volte ritenuti incongrui, se non addirittura pericolosi per la circolazione.

Ciò premesso le SS.LL. sono pregate di adeguare l'attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti al fine di migliorare la sicurezza delle persone e della circolazione sul territorio provinciale ed accrescere la fiducia nelle Istituzioni pubbliche da parte del cittadino utente della strada.

IL PREFETTO
(Falco)
